

**Tribunale delle Libertà, (Rel. Dott. Michele Mocchiola), ord. 27.03.2018**

**Pericolo di inquinamento probatorio – riferibilità della condotta all'indagato – necessità.**

La condotta intimidatoria (nella specie, l'inoltro al pubblico ministero titolare dell'indagine e al collaboratore di una busta contenente un proiettile), i cui autori sono rimasti ignoti, è inidonea a fondare l'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio, essendo necessario che siffatto pericolo sia direttamente riconducibile a uno o alcuno degli indagati e non essendo suscettibili di valutazione mere congetture, sfornite di conferma fattuale.